

Scuola Superiore di Catania
Concorso di ammissione ai corsi ordinari di primo livello
A.A. 2007-2008
Classe delle Letterarie e delle Scienze-Sociali
Seconda prova scritta

ARGOMENTI GIURIDICO – ISTITUZIONALI

Prima modalità

Il presupposto per il progresso scientifico è la sperimentazione. La possibilità di operare in questa prospettiva pone delicati problemi giuridici ed etici. Il candidato confronti il primo comma dell'articolo 32 (tutela della salute) e dell'art. 33 (libertà di scienza) della Costituzione e formuli le sue riflessioni rapportandosi in particolare ai problemi connessi all'utilizzo delle cellule staminali prelevate dall'embrione umano per conoscere, curare e prevenire le malattie e le malformazioni di origine genetica. (Testo della Costituzione a disposizione).

Seconda modalità

La sperimentazione sulle cellule staminali e la ricerca bio-medica, pone per il giurista problemi etici e tecnici notevoli. Il candidato esamini e commenti questo articolo di Giampiero Tre Re.

Dispensa di bioetica

Tre lezioni di bioetica

Appunti per un seminario

Giampiero Tre Re

Seminario tenuto nel dicembre 2004 nell'Università di Palermo, presso la cattedra di Filosofia del Diritto della facoltà di Giurisprudenza e nel febbraio 2005 presso la cattedra di Filosofia del Diritto della facoltà di Scienze Politiche.

(...)

La bioetica come pratica dei diritti

Abbiamo visto come l'offerta di tecnologia applicata alla vita psicofisica non si limiti ad elevare le possibilità e la qualità della vita ma stimola la domanda di qualità della vita e trasforma i bisogni, fino al punto che, oggi, si profila un significato mai prima intravisto nel senso dell'espressione "qualità della vita". Lì dove prima non s'intendeva che un miglioramento delle condizioni e delle possibilità di autorealizzazione dell'essere umano, si prevede già la possibilità futura, da alcuni auspicata, temuta da altri, di un cambio radicale del significato della vita umana e del suo destino. Il baricentro della bioetica si sta lentamente trasferendo, insieme con tutta la situazione culturale dell'occidente, sospinto dalle continue scoperte nel campo delle scienze della vita, dalla riflessione sul mutamento della "qualità della vita" a quella su un "mutamento qualitativo" della vita. Lo sforzo di rispondere alla crescente domanda di qualità della vita presenta dunque anche altri aspetti, di cui la bioetica non saprebbe rendere ragione senza una riflessione metaetica sui presupposti ultimi di questa stessa domanda. Tra i compiti della bioetica rientra quello di contribuire a prevenire nuove violazioni della dignità della persona e dei viventi e fondare la legittimità morale della rivendicazione di nuovi diritti nel campo della prassi biomedica, dell'ecologia, dell'etologia, della sperimentazione genetica.

Si assiste oggi, pertanto, alla progressiva convergenza tra la riflessione sui diritti umani e il cammino della bioetica verso una bioetica come pratica dei diritti. Ovviamente questa convergenza

non copre tutta la gamma dei diritti umani ma solo alcuni di quelli che la dottrina ha classificato come “terza” e “quarta” generazione. Ad esempio, parallelamente al dibattito intorno ai massimi sistemi morali, che resta comunque sullo sfondo, la bioetica, come si è visto, procede ad una graduale scomposizione del proprio oggetto in parti via via più semplici, fino a circoscrivere la problematica etica inerente ad un certo agire accuratamente delimitato. In questo modo la questione “politica” della tutela di determinati valori in gioco è svincolata da quella “teorica” della loro fondazione ed è possibile giungere, in tempi accettabili, ad intese pratiche “universali”. A questo tipico “approccio parcellare” ai problemi si ricollegano le altre già segnalate caratteristiche espressioni del grado di consapevolezza bioetica attualmente raggiunta dalla coscienza morale, in primo luogo il metodo del dialogo critico e i comitati di bioetica.

Tutto ciò, mentre da un lato assimila i metodi della bioetica alla peculiare gradualità attraverso la quale si giunge alla elaborazione delle carte o dichiarazioni dei diritti umani, di volta in volta basate su un minimo di valori universalmente accettati, dall’altro, in quanto la bioetica intende rispondere, tramite l’elaborazione di un comune quadro assiologico di riferimento e l’impresa di un’integrazione mondiale dei codici etici, alla sfida della tecnologia applicata alla qualità della vita umana, la spinge ad assumere con sempre maggiore consapevolezza la riflessione sui diritti dell’uomo come elemento essenziale all’interno del proprio statuto epistemico. Così se da un lato i diritti umani entrano nei procedimenti di formulazione delle norme bioetiche sotto la forma di principi -autonomia, equità...- dall’altro la bioetica svolge, a sua volta, una funzione maieutica nei confronti dei diritti umani.

Il concetto di “qualità della vita”, oggetto formale della bioetica, come si è già visto, oltre e più che un diritto tra gli altri, indica il modo propriamente umano di interagire nell’ecosistema e dunque, in certo modo, introduce in una considerazione “globale”, in tal senso “etica”, dei diritti. La bioetica, in particolare, accelera un processo di personalizzazione dei diritti. Si pensi ai diritti del malato, dei pazienti in fase terminale; ai diritti e alla tutela dell’embrione umano e a quella dei soggetti non in grado di esprimere il consenso (bambini, embrioni umani, pazienti in stato di coma, portatori di handicaps psichici- in vista della donazione di organi, della sperimentazione...); si pensi ai diritti delle categorie svantaggiate nella fruizione del progresso medico e sanitario (detenuti, cittadini di stati terzomondiali...); al diritto del consumatore all’informazione e al consenso (ad esempio nella sperimentazione di farmaci su esseri umani); ai diritti dell’opinione pubblica circa il controllo sulla ricerca scientifica e sulla sperimentazione; ed ancora alla qualità della vita, all’ambiente, ai diritti delle generazioni future; ai diritti degli animali e dei viventi al rispetto della loro vita e delle loro biodiversità; al diritto universale ad un’equa distribuzione delle risorse economiche, tecniche, ambientali...

L’espressione “bioetica dei diritti” con la quale qui indichiamo sinteticamente il senso di questi processi culturali in atto, aiuta anche a cogliere descrittivamente il panorama attuale della bioetica mondiale, meglio di quanto possano fare altre classificazioni, come etica religiosa-etica laica. Il diritto di cittadinanza delle etiche “religiose” e la legittimità del contributo della teologia morale poggiano sui diritti umani di pensiero, di espressione, di religione nella forma di un diritto di esistenza e di sviluppo delle culture morali tradizionali, religiose e non; ma anche nella forma di un diritto delle generazioni future a ricevere quest’immenso patrimonio umano.

Bioetica e biogiuridica

Non a caso tutti temi, questi, che ampliano di continuo le frontiere della bioetica ma che cominciano ad essere percepite anche come un blocco problematico omogeneo rilevante per la riflessione giuridica al punto da suggerire di prendere in considerazione l’ipotesi di una disciplina giuridica dedicata: il biodiritto o biogiuridica.

I diritti dell’uomo si presentano come un corpo indivisibile a causa della loro strutturazione organica. Non si può, per principio, violarne uno solo, neppure in un singolo caso, senza negarli tutti, per lo stesso preciso motivo per cui il sistema dei diritti ha una necessità vitale di svilupparsi continuamente per garantirsi equilibrio ed efficacia. Il problema politico della tutela dei diritti non è che l’altra faccia del problema teoretico legato alla loro scoperta ed alla loro fondazione. La miglior

difesa dei diritti dell'uomo consiste nel promuoverne il continuo sviluppo. Non sarebbe saggio, pertanto, seguire la raccomandazione di non distogliere energie dalla questione politica della vigilanza sui diritti per investirle nella ricerca di un loro fondamento impossibile. Il problema della fondazione continuerà ad affacciarsi, ad onta dei conflitti interminabili sulla sua soluzione, semplicemente perché non sarebbe possibile alcun presidio dei diritti indipendentemente dal controllo che si produce di continuo nel corso del dialogo sociologico-critico circa il loro fondamento. Nella stessa ottica della legge dello sviluppo graduale, che traspare nei processi transculturali dell'elaborazione dei diritti dell'uomo e della riflessione bioetica, si scorge altrettanto chiaramente la linea di continuità che, dal rispetto plenario della persona, conduce al rispetto di ogni uomo. Non avrebbe ragione di esistere, pertanto, neppure il timore che l'individuare "nuovi" portatori di diritti, per esempio in campo biomedico (ma non solo) conduca ad un indebolimento dei diritti ormai accertati. Le situazioni giuridicamente rilevanti si moltiplicano perché, insieme al progresso tecnico e scientifico avanza gradualmente anche la nostra capacità di decifrarne le implicazioni sul piano antropologico.

Biogiuridica e diritti

A più riprese abbiamo affermato che la bioetica è l'attuale punto d'arrivo del cammino dell'umanità verso un'etica mondiale globale. Nello stesso tempo si può affermare che, almeno per quanto riguarda certe categorie di diritti, essa giochi con qualche anticipo sui diritti dell'uomo rispetto a quanto non avvenga nel campo giuridico stesso. La bioetica, quali che siano le diverse posizioni su questo punto, tratta dei diritti dell'embrione nel contesto del dibattito sugli inizi della vita umana. In campo giuridico il tema ha assunto una sua evidenza problematica solo di recente: anche nella scienza giuridica, in base alle più recenti acquisizioni biogenetiche e alle possibilità tecniche che ne sono scaturite, vi è oggi chi propende per far collimare con l'inizio e la fine dell'arco biologico i concetti giuridici di "soggetto di diritti" e di "capacità giuridica". Anzi, è proprio a partire dal riconoscimento della particolare rilevanza giuridica assunta dalle possibilità di intervento tecnico sulle situazioni estreme dell'esistenza umana (il concepimento e la morte) che si fa avanti l'idea di una biogiuridica. Osserviamo, al tempo stesso, che anche quest'operazione, poiché la riflessione intensiva dei diritti si intreccia costantemente con la loro dimensione estensiva, tende ad andare spontaneamente di pari passo con l'esigenza di universalità ed oggettività implicitamente richiesta dall'estensione planetaria ed interculturale dei diritti dell'uomo.

Il fenomeno riporta in primo piano le profonde convergenze tra bioetica e diritti dell'uomo, ma spiega bene anche l'esigenza di far emergere una biogiuridica. Così com'è avvenuto per la bioetica, il bisogno di dare un nome nuovo al particolare kairòs di fronte al quale si trova il pensiero giuridico sembra coincidere, almeno in certa misura, con l'occorrenza di una revisione dell'architettura stessa della scienza giuridica, cui il filosofo del diritto si sente sollecitato, quasi per una necessità interna alla ratio della sua disciplina.

Attenendoci al nostro tema, diremo che al giurista occorre, anzitutto, riconoscere per gli aspetti che gli competono, la svolta epocale rappresentata dal progresso delle biotecnologie. Essa è contrassegnata dal fatto che il diritto si trova attualmente sprovvisto di strumenti che riescano a conciliare equamente tutti gli interessi chiamati in causa nelle molteplici forme di riproduzione umana artificiale.

In quanto costituiscono l'anello di congiunzione tra etica e diritto, i diritti dell'uomo puntano ad occupare completamente il dominio giuridico e morale, e, così come la bioetica esprime la tensione verso un'etica globale, la biogiuridica segna una tappa del cammino verso nuove e più elevate forme d'integrazione politica mondiale. Nel contempo, per questa sua stretta connessione alla rete dei diritti dell'uomo, la biogiuridica si profila sempre più come questione politica, consistente nel provvedere un'adeguata protezione di legge a categorie emergenti di soggetti svantaggiati ma anche come questione teorica che investe necessariamente modelli generali ermeneutici del fenomeno giuridico e del suo fondamento antropologico universale.

Prima modalità

La Repubblica italiana, costituendo un esempio di Stato di diritto si fonda, oltre che sul principio della separazione dei poteri, sul cosiddetto 'principio garantistico'. Il candidato illustri il sistema delle garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela della persona, intesa come cittadino e quale membro di formazioni sociali ed esponga le sue riflessioni sulle conseguenze che il rispetto di tali previsioni comporta nella costruzione del nuovo profilo della 'cittadinanza europea'. (Testo della Costituzione a disposizione)

Seconda modalità

La cittadinanza europea.

Materiali:

- 1 La sua attuale regolamentazione
2. Le prospettive di nuova regolamentazione nel progetto di Costituzione del 2003
3. Un commento di M.G. Campari con specifico riguardo alla posizione delle donne.

1. La cittadinanza europea. La sua attuale regolamentazione

La cittadinanza europea è stata introdotta con il trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992.

La cittadinanza dell'Unione è subordinata al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri. Pertanto, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro viene considerata come cittadino dell'Unione. Oltre ai diritti e ai doveri stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la cittadinanza dell'Unione riconosce quattro diritti specifici:

1. la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
2. il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza;
3. la protezione diplomatica e consolare delle autorità di ogni Stato membro allorquando lo Stato di cui l'individuo è cittadino non è rappresentato in uno Stato terzo (articolo 20 TCE);
4. il diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.

In esito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di « cittadino europeo » conferisce del pari i seguenti diritti:

- il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua;

- il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE) ;
- il diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale;
- la parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria.

La cittadinanza dell'Unione non sostituisce bensì va ad aggiungersi alle cittadinanze nazionali. Tale complementarità rende più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede una nuova base giuridica che consente all'Unione di adottare leggi che stabiliscano le misure necessarie per facilitare la protezione diplomatica e consolare dei cittadini europei. In base ai trattati attuali, spetta agli Stati membri il compito di adottare tali misure.

Vediamo, di seguito, il progetto della Costituzione europea del 2003 nella parte relativa alla cittadinanza:

2. La cittadinanza europea. Le prospettive di nuova regolamentazione nel progetto di Costituzione del 2003

La COSTITUZIONE per l'Europa Unita

("progetto" della Convenzione Europea del 6 febbraio 2003)

TITOLO II: Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione

art. 5: Diritti fondamentali

1. La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della costituzione. Il testo della Carta è contenuto [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla] stessa. *[Il testo integrale della Carta con tutti gli adeguamenti redazionali menzionati nella relazione finale del Gruppo II (CONV 354/02) sarà ripreso, secondo la decisione che spetta alla Convenzione adottare, in una seconda parte della Convenzione o in un protocollo allegato alla stessa.]*

2. L'Unione può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell'Unione definite dalla presente Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di principi generali.

art. 6: Non discriminazione in base alla nazionalità

Nei settori dell'applicazione della presente Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

art. 7: Cittadinanza dell'Unione

1. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest'ultima. Tutti cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla presente Costituzione, segnatamente:

- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.

3. La cittadinanza europea. Un commento di M.G. Campari.

Verso la Costituzione Europea. Una cittadinanza per soggetti differenti

**Maria Grazia Campari
Associazione GIUDIT**

L'idea moderna di cittadinanza include, in linea di principio, tutti i membri della collettività senza distinzione di razza, sesso, religione, condizioni sociali, scelte politiche, propensioni sessuali e quant'altro.

La collettività dei cittadini si regge con proprie leggi che formano l'ordine giuridico condiviso, essa afferma l'eguale condivisione dell'attività e dei poteri fra tutti i suoi componenti. Chi ne è escluso, pertanto, non ha la possibilità di autorappresentarsi come cittadino. Non è soggetto di cittadinanza poiché il godimento di uguali diritti passivi (come quello di votare) sfiora il problema, eludendo l'essenziale che è costituito dalla partecipazione integrale attiva agli affari pubblici.

Vi sono regole nella vita sociale che riguardano tutti, quindi fondamentale garanzia di libertà è la partecipazione alla elaborazione di quelle regole.

Partecipare alla creazione e alla gestione delle regole che presiedono al vivere associato, produrre autonomia, sottrarsi all'eteronomia della regola prodotta dall'altro sulla sua misura considerata come unica, consente di riconoscere in queste regole (almeno parzialmente) una propria riflessione, quindi darvi un'adesione almeno parziale (I. Young).

Un sistema politico democratico dovrà, quindi, curare che le persone non partecipino solo come votanti, ma come agenti delle proprie esperienze, ragioni e desideri, come responsabili delle decisioni collettive.

La democratizzazione delle istituzioni è l'esito di procedure di allargamento nella discussione e nella decisione collettiva circa i fini e i mezzi che una società si propone.

Essa, quindi, suppone la riorganizzazione delle regole che attengono al processo decisionale (R.Dworkin)

Abbiamo spesso riflettuto sulla grande distanza che separa la maggior parte delle donne dai luoghi del potere politico/economico e dalle istituzioni definite rappresentative.

Abbiamo individuato nella situazione un deficit di democrazia e anche un pericolo grave e ricorrente di erosione di uno stato minio di cittadinanza, intesa, appunto, come possibilità di partecipazione a pieno titolo ai processi decisionali che investono i soggetti della polis.

La situazione attuale manifesta, purtroppo, assetti assai lontani da quelli ritenuti desiderabili.

Nelle società contemporanee constatiamo l'esistenza di una piramide gerarchica patriarcale/mercantile che produce disparità nel diritto di cittadinanza e alimenta situazioni di monopolio maschile del discorso, dell'economia, della politica. Tutto il contrario di una (auspicabile) politica relazionale che, valorizzando le soggettività, contrasti, in forma collettiva, le tensioni del mercato verso la mercificazione degli esseri umani.

Sottoponiamo la questione ad un esame più preciso, riferito al progredito mondo occidentale.

Occorre partire quantomeno dal 1995 e dai punti fermi acquisiti nella Conferenza ONU di Pechino.

Da allora, i governi di molti Paesi hanno ripetutamente dichiarato di considerare fondamentale (non fosse altro, come atto di giustizia) la presenza delle donne nei luoghi sociali e nelle istituzioni della politica rappresentativa.

Si sono susseguiti impegni dell'Unione Europea nella dichiarazione conclusiva della stessa Conferenza, la Carta di Roma del maggio 1996, la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione del dicembre 1996, le proposte di parlamentari (soprattutto francesi) della precedente legislatura tendenti a ridefinire la Carta d'Europa con un Preambolo impegnativo rispetto alla paritaria partecipazione di donne e uomini alle istituzioni e agli organismi politici.

Propositi non mantenuti e silenziosamente fatti slittare in un vetusto e inefficace orizzonte di quote. Mentre si trattava, all'evidenza, della rimozione di un interdetto penalizzante, fastidioso, nella sua iniquità per tutti, anche per le donne che non sono direttamente interessate ad una presenza nei luoghi istituzionali della politica, preferendo intervenire in ambiti diversi della società civile.

Agli inizi del nuovo millennio, si è ancora costrette a registrare l'esclusione delle donne dalla scena politica istituzionale e dall'esercizio effettivo della cittadinanza (intesa nel senso già detto di creazione delle regole del vivere associato)

A questo disconoscimento la Carta Europea approvata a Nizza dà un apporto significativo nel Preambolo e nel Capitolo sulla cittadinanza. Manifesta, infatti, la totale mancanza (appunto nel Preambolo e nel capo V) di una ridefinizione della cittadinanza europea come cittadinanza plurisoggettiva. Le donne, la metà del genere umano, risultano, invece, collocate nell'elenco degli svantaggiati da tutelare rispetto alle discriminazioni, previsione priva di senso e dimostratasi storicamente inefficace anche rispetto ai suoi limitati obiettivi.

Oggi la speranza (infondata?) sarebbe che la Costituzione Europea in fase di avanzata elaborazione potesse superare simbolicamente, negli enunciati formali, le contraddizioni di Costituzioni precedenti, impennate sulla misura unica del soggetto maschile.

A questo proposito, il riferimento obbligato è, in Italia, agli articoli 2, 3 e 29 della nostra Costituzione.

Nei suoi enunciati la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini singoli e/o associati nelle forme da loro liberamente determinate (artt. 2 e 3) incontra un ostacolo palese nell'art. 29 che norma l'istituto della famiglia definendola come pilastro del vivere associato ed esplicitamente determinando che l'uguaglianza morale e giuridica fra i soggetti dei due sessi (i coniugi) possa essere limitata in favore dell'istituto familiare.

La preminenza è attribuita non alle persone, ma ad una istituzione privata formalizzata, tanto che le donne appaiono detenere un certo numero di diritti piuttosto in base al loro statuto familiare che non in base alla loro qualità di individui.

L'espressione (pudica) in realtà definisce il sesso (maschile) di chi detiene la decisione ultima, quindi il titolo a rappresentare i componenti di questo nucleo basilare nella comunicazione verso il sociale.

La misura dell'uguaglianza affermata nel patto sociale costituente (concluso fra uomini anche per conto delle donne) appare tutta pensata sul metro maschile: ne è spia significativa il fatto che per le donne essa non è incondizionata, ma, appunto, condizionata dall'appartenenza all'istituzione sociale cardine, la famiglia.

Tuttavia, i diritti fondamentali non possono essere condizionati: o sono incondizionati oppure non sono.

Appare allora, come nell'ordinamento giuridico vigente in Italia l'uguaglianza fra i soggetti dei due sessi e la rappresentanza plurima non siano date, neppure in linea di enunciazione formale.

Come le femministe hanno ben chiarito, il personale e il politico si tengono inscindibilmente.

Esiste, cioè, un nesso di interdipendenza, una relazione di circolarità fra i due poli in cui si gioca la

vita di ognuno, il privato e il pubblico.

Mi sembra, allora, che la ricaduta sia questa: l'unità /unicità che è garantita verso il sociale dall'istituzione familiare nella nostra Costituzione nazionale, significa appartenenza delle donne ad una aggregazione che vede come delegato permanente il solo soggetto maschile.

Questo dato è, a mio parere, importante per comprendere l'asimmetria sessista in campo politico: un ostacolo, una ineffettività della rappresentanza per il genere femminile.

Dall'unicità del soggetto delegato alla comunicazione nel sociale, dalla dignità costituzionale attribuita ad una istituzione monocratica esplicitamente esclusa dalla dichiarazione di uguaglianza, consegue una ricaduta sui diritti di cittadinanza che sono, fra donne e uomini, palesemente asimmetrici e, per le donne, incompiuti.

La progettata costituzione Europea mostra, a sua volta, parecchi punti critici.

L'art. 6 che tratta il tema della discriminazione, appare estremamente riduttivo e dovrebbe quantomeno recepire i contenuti dell'art. 21 della Carta varata a Nizza.

L'art. 7 che tratta della cittadinanza mostra anch'esso parecchi limiti e potrebbe essere integrato dalla seguente previsione:

"Ogni persona residente da almeno cinque anni nel territorio dell'Unione ne acquista la cittadinanza, conseguendo diritto di voto e eleggibilità.

Ogni persona residente nel territorio dell'Unione ha diritto di cercare lavoro, di lavorare, di prestare servizio e di stabilirsi in qualunque Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. Qualsiasi persona residente nell'Unione gode nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di sua residenza non sia rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato."

Inoltre, l'art.33 sul principio di uguaglianza democratica dovrebbe prevedere che: "l'Unione riconosce il diritto fondamentale all'uguaglianza di statuto della donna e dell'uomo in tutte le sfere della vita politica e sociale.

Le autorità pubbliche dell'Unione hanno l'obbligo di adottare misure speciali miranti ad accelerare la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini alle istituzioni e agli organismi politici.

Tutti i cittadini dell'Unione partecipano paritariamente alla vita politica."

Questi concetti hanno fatto parte del dibattito parlamentare nella legislatura precedente all'attuale, sono stati recentemente riproposti in forma di emendamenti della Carta da parte di organizzazioni europee di donne (tra esse l'associazione di giuriste EWLA) e ritornano nella dichiarazione di Atene (31 marzo 2003) della rete di Commissioni Parlamentari per l'uguaglianza di opportunità fra donne e uomini nell'Unione Europea.

Il pensiero sottostante è sempre quello.

Non pare lecito parlare di democrazia e di diritti universali finché l'universalismo si incentra sull'uno ed esclude l'altra.

Questo tipo di universalismo escludente crea strutture piramidali e periferie di umanità, che sono la negazione della cittadinanza e dei diritti condivisi.

E' un ossimoro. Afferma diritti universali, ma nell'affermarli li nega poiché li modella sulla sola misura del cittadino maschio europeo/occidentale.

Come molte, resto convinta che ai margini delle istituzioni sia possibile creare nuovi spazi che le regole istituzionali non avevano previsto. Che un nuovo ordine possa essere creato consumando e riarticolarlo il vecchio.

Un esempio per me significativo.

In alcuni casi, i movimenti dei migranti che, raggiunta l'Europa, hanno sentito sopra di se

l'oppressione dell'imperialismo culturale sono riusciti a politicizzare la cultura, attaccando gli stereotipi e le regole tendenti alla loro assimilazione. Hanno così affermato la positività della loro esperienza e dei loro valori, rifiutando la pura omologazione ai valori dominanti. Hanno contribuito a smascherare quel tipo di oppressione che consiste nel vedere come deviante chi è diverso.

Questi movimenti politici possono contribuire a modificare istituzioni e pratiche prima accettate acriticamente, e provocare un dibattito su come riorganizzarle.

Possono concorrere alla costruzione di una democrazia plurale che si avvantaggia di percorsi, pensieri, relazioni che trovano radici e possibilità di crescita in diverse esperienze di vita.

Un altro nodo di questa rete.

Sulla linea della frattura dell'esistente si colloca anche il pensiero e la pratica politica di donne, consapevoli di essere attualmente l'altro della cittadinanza, quindi agente primario della modificazione dell'ordine che le confina nel privato, al servizio della famiglia, imponendo la pervasività del controllo sociale sul loro corpo/mente, la negazione dello spazio pubblico.

Questo ordine che divide il mondo in privilegiati ed esclusi va scompigliato, modificato in profondità.

In questo ordine occorre provocare disordine.

Attraverso il disordine dell'esistente si può tentare di produrre un ordine che preveda la connessione fra diversi che si mantengono tali e che dalla diversità interloquiscano, procedendo attraverso successive e più avanzate mediazioni, invece di inglobare/colonizzare l'altro da sé in una fusionalità omologante che lo nega e lo distrugge.

Quindi, per gli spiriti critici e in particolare per le donne è tempo di affermare la necessità di dismettere l'adesione subalterna all'ordine dato, che provoca catastrofi alla comune umanità.

E' tempo di far venire al mondo un soggetto politico complesso che tenti la creazione di un ordine nuovo capace di riconoscere e mettere costruttivamente all'opera le differenze attraverso metodi che favoriscano l'azione di uno sguardo molteplice sull'esistente per uno sviluppo autocritico della società. Un esito che è, a mio parere, interesse e responsabilità delle femministe.